

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3476

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUZZETTI, RACCHETTI, BONATTI, CALVETTI, PATRINI, CASTELLUCCI**

*Presentata il 7 ottobre 1966*

**Modifica della tabella delle merci ed animali ammessi alla importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale del comune di Livigno (Sondrio)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il territorio del comune di Livigno, la cui estremità territoriale tocca per circa due terzi i confini politici dello Stato, è costituito da un'ampia valata che si estende per circa 20 chilometri al di là della catena alpina, a metri 1.810 sopra il livello del mare.

Da questa particolare posizione derivano a Livigno maggiori possibilità di comunicazioni con la Svizzera che con il restante territorio nazionale al quale è unita da un'unica strada costruita nel 1914 dal genio militare e che attraversa la frazione di Trepalle a 2.200 metri sopra il livello del mare ed il Passo del « Foscagno » a 2.300 metri sopra il livello del mare. La difficoltà delle comunicazioni e le precarie condizioni economiche della popolazione imposero fin dall'antichità la concessione di privilegi alla comunità di Livigno da parte dei poteri sovrani via via succedutisi. Ne troviamo infatti una prima menzione storica nel 1500 al tempo della Contea di Bormio; vennero quindi conservati dal Governo delle Tre Leghe (Caddea-Grigia e delle Tre Giurisdizioni) quando nel 1512 la Contea di Bormio fu incorporata da Napoleone Buonaparte quando costituì la Repubblica Cisalpina annettendo ad essa la Valtellina e Bormio; dall'Austria in seguito all'annessione del territorio dopo il trattato di Vienna (vedi Convenzione 23 giugno 1857). Lo Stato italiano stabilì infine con

legge 17 luglio 1910, n. 516, e relativo Regolamento regio decreto 14 maggio 1911, n. 546, i quantitativi di prodotti e di animali ammessi all'importazione in franchigia doganale.

Il mantenimento di queste agevolazioni trova fondamento sia nella posizione geografica che consente migliori comunicazioni con la Svizzera e con l'Austria, sia nella necessità di garantire alla popolazione, dedita nella quasi totalità alla pastorizia, un minimo *standard* di tenore di vita, sia infine in una ragione di convenienza economica dello Stato, il quale si troverebbe nella necessità di imporre lungo tutti i confini una linea di sorveglianza molto più costosa dell'attuale unica stazione doganale del Foscagno.

Ma se l'extradoganalità costituisce per Livigno un privilegio per ciò che concerne le esportazioni dal territorio doganale verso Livigno, pone quella stessa comunità in condizioni di sfavore rispetto agli altri comuni della Repubblica per quanto riguarda lo smercio dei suoi prodotti nel nostro Paese, posto che questi dovrebbero assolvere i dazi di importazione essendo trattati alla stregua di merci estere.

Nonostante l'istituzione dei contingenti fissati dalla citata legge del 1910, questa condizione di sfavore permane a carico di quei prodotti che eccedono il fabbisogno del consumo locale e che non possono trovare uno

sbocco alternativo nel limitrofo Stato svizzero.

Queste ragioni furono peraltro tenute in considerazione dal nostro Governo il quale modificò varie volte la tabella dei contingenti allegata alla legge 1910, da ultimo con legge 27 maggio 1940. Dal 1940 ad oggi, nonostante l'economia locale abbia subito la naturale evoluzione consentita dalla tecnica più moderna, i quantitativi di prodotti del suolo, della pastorizia e dell'allevamento sono rimasti invariati.

Attualmente l'allevamento nella zona di Livigno interessa circa 260 piccole aziende, tutte a tipo familiare, con circa 1500 capi bovini, 700 ovini, 33 cavalli, 14 tori, 8 asini e muli, 500 suini e 40 capre.

La produzione ottenibile che non può essere interamente assorbita dalla popolazione residente (2.220 unità nel novembre 1965), può essere importata solo in parte in esenzione doganale nel territorio dello Stato (quintali 140 di burro e 110 di formaggio). È da rilevare che la tabella attuale che si rifà ai quantitativi presunti del 1933, non rispecchia la proporzione di burro e formaggio ottenibile dalla lavorazione del latte. Anche volendo mantenere infatti il quantitativo di burro fissato nella tabella del 1940 a quintali 140 (3,0 per cento) il contingente di formaggio dovrebbe essere elevato a quintali 373 (8 per cento su quintali 4.670 di latte).

In effetti la produzione di latte si aggira oggi su 18.000 quintali annui essendo circa 900 il numero delle vacche da latte con una media produttiva *pro capite* di circa 20 quintali.

Il latte così ottenuto viene destinato in parte al consumo diretto (circa 3.000 quintali), in parte all'alimentazione dei vitelli (circa 6.000 quintali) ed il restante alla lavorazione industriale che produce circa quintali 270 di burro e quintali 800 di formaggio. Su questi quantitativi solo il 50 per cento del burro ed il 13 per cento di formaggio, possono essere importati in esenzione doganale nel territorio nazionale. Alcuni prodotti del suolo, inoltre, quali la « Livia » (Achillea muscata), le radici di genziana, piante che si impiegano nella produzione di amari medi-

cinali, non sono previsti dalla tabella e non possono essere pertanto importate se non previo pagamento dei diritti doganali d'importazione come se provenissero dall'estero.

La popolazione di Livigno è in gran parte dedita all'agricoltura ed i limiti fissati nella tabella dei contingenti del 1940 non rispecchiano per le ragioni narrate, le effettive capacità produttive. L'economia rurale esige un più ampio sbocco dei suoi prodotti affinché il reddito medio del contadino si mantenga sul livello precedente ed affinché la popolazione impegnata in questo importante settore economico non sia costretta rigidamente entro limiti produttivi antieconomici con danni individuali che si ripercuotono sulla collettività.

Ciò premesso si propone di modificare la tabella dei prodotti e dei quantitativi da ammettere in importazione in esenzione doganale come appresso:

	TABELLA ATTUALE	TABELLA NUOVA
Buoi . . . . .	n. 1	n. 0
Tori . . . . .	» 1	» 10
Vacche . . . . .	» 310	» 350
Giovenche e manze . . . . .	» 110	» 200
Torelli . . . . .	» 0	» 100
Vitelli . . . . .	» 410	» 500
Maiali . . . . .	» 8	» 10
Cavalli . . . . .	» 11	» 10
Muli . . . . .	» 7	» 5
Asini . . . . .	» 2	» 2
Pecore e capre . . . . .	» 156	» 50
Lana greggia . . . . .	q.li 7	q.li 2
Pelli crude . . . . .	» 30	» 15
Formaggio di latteria . . . . .	» 110	» 600
Burro fresco . . . . .	» 140	» 200
Cacciagione . . . . .	» 3	» 10
Rape . . . . .	» 5	» 0
Carne fresca . . . . .	» 14	» 100
Carne secca . . . . .	» 7	» 3
Ossa e stracci . . . . .	» 30	» 30
Rottami di ferro . . . . .	» 15	» 2.000
Rottami di rame . . . . .	» 15	» 10
Manufatti di legno . . . . .	» 0	» 50
Erba « Livia » o Achillea muscata . . . . .	» 0	» - 50

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

La tabella delle merci e degli animali da ammettere all'importazione in esenzione doganale dal territorio extradoganale di Livigno, annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente nuova tabella:

Tori . . . . .	n.	10
Vacche . . . . .	»	350
Giovenche e manze . . . . .	»	200
Torelli . . . . .	»	100
Vitelli . . . . .	»	500
Maiali . . . . .	»	10
Muli . . . . .	»	5
Cavalli . . . . .	»	10
Asini . . . . .	»	2
Pecore e capre . . . . .	»	50
Lana greggia . . . . .	q.li	2
Pelli crude . . . . .	»	15
Formaggio di latteria . . . . .	»	600
Burro fresco . . . . .	»	200
Cacciagione . . . . .	»	10
Carne fresca . . . . .	»	100
Carne secca . . . . .	»	3
Ossa e stracci . . . . .	»	30
Rottami di ferro . . . . .	»	2.000
Rottami di rame . . . . .	»	10
Manufatti di legno . . . . .	»	50
Erba « Livia » o Achillea Muscata . . . . .	»	50